

	PROTOCOLLO D’INTESA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E DI STUDIO	
	Monitoraggi strutturali dinamici delle Torri campanarie di Santa Maria Novella e Badia Fiorentina– Firenze	
	TRA	
	il Politecnico di Torino, C.F. n. 00518460019, per il tramite del Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica, con sede legale in Torino, C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, (di seguito, per brevità, “Politecnico”), rappresentato da Prof. Sebastiano Foti, nato a Catania (CT) il 02/02/1971, domiciliato per la presente carica presso la sede dell’Ente, delegato dal Rettore con D.R. 369/2025 a seguito dell’espressione di parere dell’organo competente, nella seduta del 30/04/2026	
	E	
	l’Università di Kinjo Gakuin di seguito “Kinjo”, rappresentata dal Presidente, Prof.ssa Komuro Naoko, nata a Aichi, il 01/04/1953, domiciliata ai fini del presente Accordo presso la sede legale dell’Ente in Nagoya, Omori 2-1723, Moriyama-ku;	
	E	
	La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della città metropolitana di Firenze e la provincia di Prato, di seguito “Soprintendenza”, C.F e P.I 94160030485, sede legale in piazza Pitti 1 rappresentata dall’Arch. Antonella Ranaldi, nata a Roma il 18/05/1960, in qualità di legale rappresentante;	
	PREMESSO CHE	
	1	

a. il Politecnico è un'università di ricerca le cui finalità primarie sono il progresso nella ricerca scientifica e tecnologica e la formazione superiore nella loro necessaria integrazione; persegue inoltre il proprio ruolo nel processo di sviluppo della società, anche attraverso il trasferimento tecnologico e i servizi al territorio;

b. il Politecnico, quale research university, promuove la ricerca fondamentale e applicata e incentiva la generazione e lo sviluppo di processi fondati sulla conoscenza attraverso l'interazione con gli attori pubblici e privati che operano sul territorio, contribuendo alla creazione e al trasferimento della conoscenza;

c. il Dipartimento di Ingegneria, Edile e Geotecnica sviluppa attività di analisi, verifica e supporto alla progettazione per numerosi Enti e Ministeri nel campo dell'Ingegneria Strutturale, Geotecnica e nell'ambito Edile, avendo una posizione consolidata nel campo nazionale ed internazionale nella ricerca teorica ed applicata. In particolare, nell'ambito di tale collaborazione il DISEG vanta un'esperienza nello studio della vulnerabilità sismica del costruito storico, il quale rappresenta un'indubbia priorità per il nostro Paese attraverso il monitoraggio di strutture di interesse storico-artistico, con importanti ricadute sul piano della conservazione di tali beni;

d. il Politecnico e il Kinjo, posseggono le competenze tecnico-scientifiche per collaborare attivamente al monitoraggio dei beni storici in Italia attraverso l'impiego di strumenti adeguati in riferimento a studi e ricerche scientifiche in ambito sismico. Tale attività sarà possibile anche grazie alla collaborazione con la società Nishio Rent All Co. Ltd.;

	e. la Soprintendenza promuove l'attività di studio e ricerca ai sensi dell'art. 118 del	
	Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii., mediante la sti-	
	pula di accordi con Università ed Enti di Ricerca, nazionali ed internazionali;	
	f. la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di	
	Firenze e la provincia di Prato assicura e sostiene la conservazione del patrimonio	
	storico e culturale e dei beni architettonici, favorendone la pubblica fruizione e la	
	valorizzazione, nonché la cura e la tutela;	
	g. la Soprintendenza esercita l'alta sorveglianza sulle strutture di interesse storico-	
	artistico individuate in quanto sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali	
	e del paesaggio;	
	h. il Dipartimento di Architettura e Design del Kinjo sviluppa attività di analisi, verifica	
	e supporto alla progettazione per numerosi Enti e Ministeri nei campi dell'Ingegneria	
	Strutturale e dell'Edilizia. In particolare, nell'ambito di tale collaborazione il Prof. Ta-	
	kayoshi Aoki vanta un'esperienza nello studio della vulnerabilità sismica del costruito	
	storico;	
	i. le Parti, nell'ambito del perseguimento della loro missione di interesse generale si	
	sono dichiarate disponibili a collaborare, ai termini e alle condizioni stabiliti nel pro-	
	siegua del presente Protocollo, al fine della realizzazione, per il bene comune, di pro-	
	getti di interesse culturale, di formazione, di ricerca e di innovazione;	
	j. le Parti ritengono fondamentale, per il raggiungimento delle proprie finalità istitu-	
	zionali, sostenere processi di sviluppo fondati sulla conoscenza, anche attraverso lo	
	svolgimento in comune di attività scientifiche, di studio e di ricerca nel pieno convin-	
	cimento che tali forme di collaborazione contribuiscano alla creazione, sviluppo e	
	3	

	disseminazione del patrimonio di conoscenze a beneficio della comunità scientifica	
	ed al trasferimento tecnologico delle stesse sul territorio;	
	k. le Parti concordano nel ritenere che un'azione sinergica e condivisa di attività	
	possa stimolare importanti occasioni di confronto, sviluppo e approfondimento non-	
	ché sostegno e promozione di progetti di interesse comune relativamente allo studio	
	della vulnerabilità sismica del costruito storico.	
	Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente Protocollo, le Parti,	
	come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue	
	Art. 1 – Finalità del Protocollo	
	1. Le Parti nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e dei vincoli dettati da norme	
	e regolamenti vigenti, manifestano il proprio interesse ad instaurare un rapporto di	
	collaborazione, per sviluppare un'attività di studio avente ad oggetto il monitoraggio	
	della Torre campanaria della Badia Fiorentina e della Torre campanaria di Santa Ma-	
	ria Novella di Firenze ed altre strutture di interesse storico.	
	Il progetto, con finalità meramente scientifiche, ha come scopo l'approfondimento	
	del comportamento delle strutture attraverso tecniche di identificazione dinamica.	
	Il monitoraggio sarà eseguito con tecniche non-invasive che non comportano alcuna	
	alterazione permanente dello stato dei luoghi e non presentano impatto visivo signi-	
	ficativo.	
	Art. 2 – Attività	
	1. Il Politecnico, il Kinjo e la Soprintendenza favoriranno la collaborazione reciproca	
	nelle attività di formazione, ricerca nelle tematiche di interesse comune, da attuarsi	
	secondo forme che verranno all'uopo definite, quali a mero titolo esemplificativo:	
	4	

a. progetti di supporto alla formazione accademico-professionale di studenti e laureandi al fine di fornire loro l'opportunità di una migliore conoscenza del mercato del lavoro;

b. progetti per la promozione di dottorati di ricerca nel campo della tutela, conservazione del patrimonio culturale;

c. progetti per la definizione di network di rapporti a livello internazionale e nell'organizzazione di eventi istituzionali di promozione della cultura scientifico-tecnologica ed imprenditoriale a livello locale;

d. progetti per l'individuazione di nuovi modelli e strategie che consentano di rafforzare il legame con il territorio, anche in termini sociali e culturali, attraverso la sperimentazione di nuove forme di comunicazione e diffusione di conoscenze ed esperienze ad elevato contenuto tecnologico all'interno del tessuto sociale, nonché altri progetti sinteticamente descritti nel prosieguo del presente Protocollo;

e. Scambio di studenti, dottorandi, ricercatori e docenti;

f. periodi di studio, tirocini e seminari su temi precedentemente stabiliti;

g. scambi di informazioni, documentazione e pubblicazioni scientifiche;

h. scambi di studenti attraverso tirocini pratici di varia durata presso le aziende.

2. La stipula del presente Protocollo non implica per le Parti l'assunzione di alcuna obbligazione ma rappresenta unicamente una manifestazione di interesse a cooperare per l'avvio della collaborazione.

3. La collaborazione tra le Parti si articolerà sulla base delle specifiche competenze, anche mediante la stipula di eventuali specifici accordi, nel rispetto della normativa vigente e della rispettiva regolamentazione interna.

Art. 3 – Responsabili del Protocollo

1. Il Politecnico indica quale referente e responsabile scientifico per l'attuazione delle attività previste dal presente accordo il Prof. Donato Sabia, cui compete la responsabilità della stessa e dei rapporti con la Soprintendenza e il Kinjo.

2. il Kinjo indica quale proprio responsabile scientifico per l'attuazione delle attività previste dal presente accordo il Prof. Takayoshi Aoki, cui compete la responsabilità della stessa e dei rapporti con il Politecnico.

3. Per la Soprintendenza, le relazioni con gli Atenei sono curate dalla Soprintendente Arch. Antonella Ranaldi.

L'eventuale sostituzione di una delle figure su elencate deve essere comunicata alle altre parti tempestivamente.

4. Ai fini del presente protocollo, tutte le comunicazioni ufficiali e la trasmissione della documentazione tecnica dovranno essere indirizzate a:

- per la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e la provincia di Prato: sabap-fi@pec.cultura.gov.it

- per il Politecnico di Torino: Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica, Politecnico di Torino, Corso Duca degli Abruzzi 24, 10129 Torino: tel: 0110904826; e-mail: donato.sabia@polito.it; contratti.diseg@polito.it; diseg@pec.polito.it;

- per l'Università di Kinjo Gakuin: Dipartimento di Architettura e Disegno, Facoltà di Ingegneria e Disegno, Omori 2-1723, Moriyama-ku, 463-8521 Nagoya: e-mail: aokit@kinjo-u.ac.jp; kenkyu_chiiki@kinjo-u.ac.jp;

Art. 4 – Durata, rinnovo e recesso

1. Il presente Protocollo ha durata di 36 (trentasei) mesi a partire dalla data di stipula e potrà essere rinnovato alla scadenza con scambio di lettera trasmessa a mezzo PEC per un uguale periodo.

2. Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo a mezzo di comunicazione scritta trasmessa con PEO o PEC ai recapiti indicati all'articolo precedente. Il recesso avrà efficacia trascorsi 6 (sei) mesi dal ricevimento della comunicazione).

Art. 5 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

1. Il presente Protocollo, così come gli accordi successivi in cui si concretizzerà la collaborazione tra le Parti, non conferiscono alle stesse alcun diritto di utilizzare alcun segno distintivo delle Parti.

Le parti concordano che l'utilizzo dei propri segni distintivi è consentito nell'ambito delle iniziative di cui al presente accordo solo previo consenso scritto delle altre Parti.

Art. 6 – Titolarità e utilizzo dei risultati

La titolarità dei risultati dell'attività svolta nell'ambito del presente Protocollo e non suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale -ivi compresi gli elaborati che li contengono – spetterà congiuntamente a Politecnico e Università, salvo diverso accordo scritto.

Le Parti riconoscono reciprocamente la libera utilizzazione dei risultati di cui al comma 1, con il solo obbligo di indicare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono stati conseguiti nell'ambito della cooperazione di cui al presente accordo.

Qualora, nel corso dell'attività di ricerca svolta in attuazione del presente accordo, siano conseguiti risultati suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della nor-

mativa vigente in materia di proprietà industriale e intellettuale, le Parti concorderanno, con apposito accordo scritto, le modalità di gestione e tutela di tali risultati, che, di norma, sarà congiunta.

Salvo diverso accordo scritto, ciascuna Parte potrà utilizzare, previo assenso dell'altra Parte, i risultati di cui al comma 3, nei limiti in cui tale uso non pregiudichi la possibilità di tutela dei risultati e nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

Art. 7 – Accesso alle strutture e utilizzo di attrezzature

La Soprintendenza si impegna a fornire al Politecnico e al Kinjo l'assistenza necessaria per la fruizione dei luoghi e l'esecuzione del programma delle attività di ricerca oggetto del presente Protocollo.

La Soprintendenza consentirà inoltre al personale del Politecnico e del Kinjo incaricato l'accesso alle strutture – nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature – nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di protezione di sicurezza e sanitarie ivi applicate.

Il personale di ciascuna delle Parti contraenti che, in virtù del presente accordo, ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell'altra parte, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi. Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile.

Il personale di ciascuna Parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l'altra Parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

Art. 8 – Riservatezza

1. Le Parti riconoscono il carattere riservato di tutte le informazioni confidenziali scambiate in esecuzione del presente Protocollo, che non potranno essere fornite a terzi, né utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

2. In caso di necessità, per specifiche esigenze, potrà essere concordata la sottoscrizione di separato accordo di riservatezza.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

1. Il Politecnico e la Soprintendenza provvedono al trattamento dei dati personali nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali ed unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Protocollo, in conformità al Regolamento UE 2016/679 e alla normativa nazionale di settore. Qualora sia necessario per l'esecuzione del presente atto il trasferimento di dati personali alla controparte, lo stesso potrà avvenire alle condizioni di cui agli artt. 45, 46, 47 e 49 del GDPR.

2. il Kinjo si impegna a rispettare la normativa relativa al trattamento dei dati personali in vigore nel paese ove vengono svolte le prestazioni.

3. Ai fini del presente articolo i dati di contatto delle Parti sono:

- per il Politecnico, Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 – Torino, nella persona del Rettore pro tempore. I dati di contatto del Titolare sono: politecnicoditorino@pec.polito.it (posta elettronica certificata); per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati del Politecnico di Torino è contattabile ai seguenti indirizzi: dpo@polito.it; dpo@pec.polito.it (posta elettronica certificata).

- per l'Università di Konji Gakuin, Titolare del trattamento dei dati è il Presidente, la Prof.ssa Komuro Naoko. I dati di contatto del Titolare sono: kenkyu_chiiki@kinjo-u.ac.jp. Il Responsabile della Protezione dei Dati dell'Università è contattabile all'indirizzo: kenkyu@kinjo-u.ac.jp.

- Titolare del trattamento è il Ministero della Cultura, con sede in via del Collegio Romano 27, 00186 – Roma. Il Responsabile della Protezione dei dati personali è Dott. Barberini Nicola raggiungibile ai seguenti indirizzi , Via del collegio Romano 27, IT-00186, Roma, email: rpdcultura@pec.cultura.gov.it; rpdcultura@pec.cultura.gov.it;
Il Designato al trattamento è l'arch. Antonella Ranaldi.

4. Le Parti autorizzano a pubblicare sui propri siti istituzionali notizie riguardanti il presente Protocollo tra cui, in via esemplificativa: il seguente abstract indicante le tematiche delle attività “monitoraggio Torri campanarie Badia Fiorentina e Santa Maria Novella”.

Art. 10 – Legge applicabile e Controversie

Il presente Accordo è disciplinato e interpretato in conformità alla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia.

Le Parti si impegnano, nell'esecuzione delle attività e nell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Accordo, a osservare rigorosamente i rispettivi Codici Etici e di comportamento.

Qualsiasi divergenza o disputa dovesse insorgere circa l'interpretazione o esecuzione del presente Accordo, sarà oggetto di un tentativo di componimento amichevole tra gli Enti coinvolti.

Qualora il tentativo di risoluzione bonaria non sortisca effetto, ogni controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Torino.

Art. 11 – Registrazione e spese

1. Il presente Protocollo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti.

2. Il presente Protocollo è soggetto a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131, a spese della Parte che ne chiede la registrazione.

3. L'imposta di bollo del presente Protocollo verrà assolta in modalità virtuale dal Politecnico di Torino sulla base dell'autorizzazione n. 5 del 2012 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Torino 1, protocollo n. 167908/2012 e valida dal 1° gennaio 2013.

4. Le spese di bollo inerenti al presente Protocollo sono a carico di Politecnico di Torino.

PER IL POLITECNICO (Prof. Sebastiano Foti)

PER L'UNIVERSITÀ DI KINJO GAKUIN (Prof.ssa Komuro Naoko)

PER LA SOPRINTENDENZA DI FIRENZE (Arch. Antonella Ranaldi)